

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NICOLAZZI e REGGIANI

Presentata il 19 dicembre 1973

Revisione dei ruoli organici del personale amministrativo della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione trae origine da una deliberazione del consiglio di amministrazione della Corte dei conti che, rispondendo, in data 26 novembre 1969, al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione che lo aveva invitato a pronunciarsi in merito alla ristrutturazione dei servizi ed alla revisione dei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, aveva affermato la necessità di un adeguamento delle dotazioni organiche sottolineandone l'insufficienza in relazione al crescente impegno degli uffici di controllo e delle delegazioni regionali. A riprova della gravità di questo stato di cose, lo stesso collegio segnalava come, per far funzionare la maggior parte dei suoi uffici, la Corte ricorra, ormai da anni, a personale delle amministrazioni controllate nella misura di varie centinaia di unità (« comandati » e « distaccati »).

In particolare, il consiglio di amministrazione della Corte segnalava al Governo l'esigenza di:

a) determinare la nuova dotazione organica della carriera direttiva, tenendo presente l'esigenza di definire le attribuzioni dei funzionari assegnati agli uffici di controllo ed alle segreterie delle sezioni giurisdizionali;

b) costituire, in analogia al disposto dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le carriere tecniche;

c) attribuire alla carriera di concetto un organico sufficiente ad assorbire l'attuale personale della carriera esecutiva impegnato di fatto in funzioni proprie della carriera superiore;

d) modificare, riducendone la dotazione organica, il ruolo della carriera esecutiva, anche in considerazione dell'istituzione della carriera del personale di meccanografia;

e) aumentare il contingente dei dattilografi;

f) risolvere definitivamente il problema dei « distaccati ».

Tutti questi problemi sono già stati resi noti al Parlamento nel corso della passata legislatura avendo formato oggetto di specifica nota nella relazione stilata dal senatore Murrura sul disegno di legge di iniziativa del Governo concernente la « Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti » (V legislatura, n. 752-A, pagg. 4 e 5).

In precedenza il problema della revisione dei ruoli era stato affrontato in numerosi progetti di legge presentati da varie parti politiche:

Senato, n. 2036 e Camera, nn. 3292 e 4190 (IV legislatura); Senato, n. 97 e Camera n. 630 (V legislatura).

Oggi, tuttavia, la situazione è certamente più grave di quella indicata dalla Corte dei conti nel 1969. È avvenuto, ad esempio, — per tacere delle conseguenze prodotte dalla legge n. 336, riguardante il personale ex combat-

tente e categorie assimilate — che, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, che ha riordinato le carriere speciali, la Corte è rimasta pressoché priva di impiegati della carriera di concetto ai quali sono affidate le verifiche di natura più squisitamente contabile nel quadro dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo di legittimità. E, altresì, insufficiente il personale di segreteria (categoria di concetto) in servizio presso la procura generale.

I magistrati istruttori nel settore del contenzioso contabile lamentano, infatti, da tempo l'insufficienza di collaboratori che possano sollevarli da una serie di incombenze di natura più squisitamente contabile (verifiche di bilanci, elaborazione di dati, prospetti, ecc.) che appesantiscono notevolmente le istruttorie in materia di conto e di responsabilità.

Questa situazione la proposta di legge che noi oggi presentiamo intende risolvere definitivamente dettando disposizioni conformi alle proposte del consiglio di amministrazione della Corte dei conti ed alle richieste delle organizzazioni sindacali. Ed è anche questo un motivo per cui se ne raccomanda la sollecita approvazione.

L'articolo 1 sostituisce le attuali tabelle organiche. Per la carriera di concetto, che è la più interessata alla riforma, è stato previsto un sostanzioso aumento dell'organico (da 240 ad 840 unità). È stato poi aumentato il personale di dattilografia (da 90 a 192 unità) ed ausiliario (da 289 a 390 unità), mentre è stata prevista una diminuzione della dotazione organica della carriera esecutiva (da 860 a 594 unità) in considerazione dello sviluppo notevolissimo che ha assunto anche alla Corte la meccanizzazione dei servizi connessi alla raccolta ed alla elaborazione dei dati. Un lieve ritocco è previsto nell'organico dei coadiutori meccanografi (da 41 a 74 unità). Nel complesso si propone un aumento di 537 unità. In sostanza il numero dei « distaccati ».

L'articolo 2 intende risolvere il problema dei distaccati vietando che personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria (il personale, cioè, che dipende dalle amministrazioni controllate) possa essere comandato a prestare servizio presso gli uffici centrali e le delegazioni regionali della Corte. La norma può essere considerata di natura interpreta-

tiva in quanto non pochi studiosi ritengono già oggi che lo statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni) vieti il « comando » presso la Corte. In prima applicazione si è prevista la possibilità, per i distaccati ed i comandati che lo desiderino, di essere inquadrati, a domanda, nei ruoli organici della Corte.

Gli articoli 3 e 4 prevedono il passaggio alla carriera di concetto del personale della carriera esecutiva. Le agevolazioni introdotte, e già sollecitate dalla stessa Corte, rispondono alla esigenza di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto consentendo al personale che svolge funzioni di revisione contabile di transitare, mediante esame-colloquio sui servizi di istituto, nel ruolo del quale la revisione contabile è attribuzione tipica. Da notare che si è voluto prevedere l'esame-colloquio laddove in precedenti disposizioni legislative si è previsto l'inquadramento « a domanda » o per « graduatoria di merito » (cfr. articoli 179, legge n. 425 del 1958, e 16, legge n. 409 del 1967, per il Ministero dei trasporti; articolo 20, legge n. 959 del 1962, per il Ministero delle finanze; articolo 10, legge n. 98 del 1958, per il Ministero dell'interno; articolo 15, legge n. 1389 del 1962, per il Ministero del tesoro, ecc.). In particolare l'esame-colloquio è stato previsto dalle leggi n. 698 del 1965, articolo 2, e n. 685 articolo unico — secondo comma — del 1973 rispettivamente per il personale delle università e per i dattilografi giudiziari.

Gli articoli 5 e 6 prevedono i passaggi di carriera per gli impiegati della carriera ausiliaria.

L'articolo 7 prevede un sistema di valutazione delle anzianità pregresse ai fini dell'anzianità richiesta per la partecipazione agli esami per i passaggi di carriera.

L'articolo 8 dispone per le eventuali nomine in soprannumero.

L'articolo 9 consente, ai soli fini degli aumenti periodici di stipendio, la valutazione dell'anzianità eccedente quella richiesta per la partecipazione agli esami.

L'articolo 10 dispone in merito alla copertura della spesa. Per l'esercizio finanziario 1974 essa non eccederà i normali stanziamenti di bilancio in quanto i passaggi di carriera non daranno luogo ad oneri aggiuntivi apprezzabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le tabelle II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, *C, D ed E*, annesse al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *B, C, D ed E*, annesse alla presente legge.

ART. 2.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria non possono essere comandati a prestare servizio presso la Corte dei conti.

Gli impiegati di ogni ordine e qualifica appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni ed attualmente distaccati o comandati presso la Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere inquadrati nei ruoli organici della Corte stessa.

Entro 30 giorni dalla data della registrazione dei decreti relativi alle nomine di cui ai successivi articoli 4 e 6, il segretario generale della Corte dei conti restituirà alle amministrazioni di appartenenza gli impiegati comunque in servizio presso gli uffici centrali e le delegazioni regionali della Corte dei conti che non abbiano chiesto di essere inquadrati ai sensi del precedente comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 3.

I posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge saranno per una sola volta conferiti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 4, agli impiegati in servizio nei ruoli della carriera esecutiva e di dattilografia di cui alle tabelle *C e D* annesse al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971, i quali nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

ART. 4.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di coadiutore superiore o di coadiutore principale od equiparate, o che comunque abbiano maturato nella carriera esecutiva o di dattilografia una anzianità effettiva di servizio di otto anni, ridotta a sei per gli impiegati in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, conseguono la nomina alla qualifica di segretario principale in prova, rispettivamente alla seconda ed alla prima classe di stipendio, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto.

Gli impiegati che alla data predetta rivestano la qualifica di coadiutore od equiparata ed abbiano maturato nella carriera esecutiva o di dattilografia un'anzianità effettiva di servizio di sei anni, ridotta a tre per gli impiegati in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, conseguono la nomina alla qualifica di segretario in prova, alla prima classe di stipendio, con le modalità di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti, già appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva della Corte stessa, i quali, qualora fossero rimasti nel detto ruolo, avrebbero maturato le anzianità richieste dal presente articolo.

L'ammissione all'esame colloquio è subordinata al giudizio di ammissibilità del consiglio di amministrazione.

ART. 5.

I posti che risulteranno vacanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno disponibili in applicazione dell'articolo precedente nel ruolo della carriera esecutiva di cui alla tabella *C* annessa alla presente legge, saranno per una sola volta conferiti, con la osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 6, agli impiegati della carriera ausiliaria della Corte dei conti di cui alla tabella *E* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971, i quali nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

ART. 6.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di commesso capo, o che comunque abbia-

no maturato nella carriera ausiliaria una anzianità effettiva di servizio di otto anni, ridotta a sei per gli impiegati in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, conseguono la nomina alla qualifica di coadiutore principale in prova, alla prima classe di stipendio, previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto.

Gli impiegati che alla data predetta rivestono la qualifica di commesso ed abbiano maturato nella carriera ausiliaria una anzianità effettiva di servizio di sei anni, ridotta a tre per gli impiegati in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, conseguono la nomina alla qualifica di coadiutore in prova, alla prima classe di stipendio, con le modalità di cui al comma precedente.

L'ammissione all'esame colloquio è subordinata al giudizio di ammissibilità del consiglio di amministrazione.

ART. 7.

Ai fini della determinazione delle anzianità richieste per l'ammissione agli esami di cui ai precedenti articoli 4 e 6, i servizi precedentemente prestati sono valutati ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 8.

Le nomine disposte ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6 sono effettuate nell'ordine di ruolo delle rispettive qualifiche di appartenenza e, occorrendo, anche in soprannumero.

Per ogni promozione conferita in soprannumero è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di provenienza.

I posti conferiti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione alla qualifica superiore.

I vincitori degli esami di cui ai precedenti articoli 4 e 6 che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti ai ruoli di provenienza.

ART. 9.

Le anzianità eccedenti quelle previste per l'ammissione agli esami di cui ai precedenti articoli 4 e 6 sono valutate per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

ART. 10.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà, nell'esercizio finanziario 1974, con i normali stanziamenti previsti per il personale amministrativo della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

TABELLA B (1).

PERSONALE DELLA CARRIERA
DI CONCETTO

Para- metro		
370	Segretari capi	84
297	} Segretari principali	378
255		
218	} Segretari	378
178		
160		
	Totale	840

(1) Sostituisce la tabella II, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

TABELLA C (1).

PERSONALE DELLA CARRIERA
ESECUTIVA

A) *Personale amministrativo*

Para- metro		
245	Coadiutori superiori	52
213	} Coadiutori principali	234
183		
163	} Coadiutori	233
133		
120		
213	} Assistente alla vigilanza	1
183		
	Totale	520

B) *Personale tecnico*

Para- metro		
—		
245	Coadiutori meccanografi superiori	7
218	} Coadiutori meccanografi . . .	67
188		
168		
143		
128		
	Totale . . .	74
	TOTALE GENERALE . . .	594

(1) Sostituisce la tabella C annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971.

TABELLA D (1)

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Para- metro		
—		
245	Coadiutori superiori	19
213	} Coadiutori dattilografi . . .	173
183		
163		
133		
120		
	Totale . . .	192

(1) Sostituisce la tabella D annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971.

TABELLA E (1)

PERSONALE DELLA CARRIERA
AUSILIARIA

A) *Personale amministrativo*

Para- metro		
165	}	Commessi capi 102
143		
133	}	Commessi 238
115		
100		
		Totale 340

B) *Personale tecnico*

Para- metro		
165	}	Agenti tecnici capi 15
143		
133		Agenti tecnici 35
		Totale 50
		TOTALE GENERALE 390

(1) Sostituisce la tabella E annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 1971.